

COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 del 20-12-19

****COPIA****

Oggetto: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre
alle ore 20:45, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo
Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

=====

AVV. ROSSI DANIELE	P	SAVELLI FRANCO	P
PIERI FRANCESCA	P	GIUSTINI EMILIANO	P
ULIVIERI SIMONA	A	ALVIANI GILBERTO	P
GIGLIOTTI LUCIANO	P	BORRI MARZIO	P
GIRALDI LEONARDO	P	SIMI MARIO	P
CASELLI FIORENZO	P		

=====

Assiste il SEGRETARIO Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona

Presenti n. 10 - assenti n. 1 - in carica 11

Assume la presidenza AVV. ROSSI DANIELE in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2020**

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Omissis "

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

RITENUTO pertanto approvare il Piano Finanziario per l'anno 2020 , redatto sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2019 redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Seggiano, comportante una spesa complessiva di €.234.515,00 e le relative tariffe con decorrenza 1.1.2020, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche , così come le domestiche, sono rimasti invariati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente, ove si erano utilizzati coefficienti minimi previsti per i comuni sotto 5.000 abitanti nella zona geografica centro ,al fine di non appesantire la tassazione sulle imprese presenti sul territorio;

CONSIDERATO che l'ATO dovrà trasmettere nei prossimi mesi il Piano Finanziario 2020, approvato da ARERA, sulla base del nuovo metodo tariffario dei rifiuti previsto dalla delibera n.443/2019, si procederà ad una riapprovazione delle tariffe in attuazione delle scadenze previste dalla manovra finanziaria 2020.

VISTA la documentazione, relativa ai fabbisogni standard (Fabbisogni standard tabella 1 e tabella 2) inviata da Ato Rifiuti Toscana Sud con la nota del 01/03/2019 prot.1253,

ns. prot.850/19, al fine di agevolare le Amministrazioni comunali nell'applicazione di tale previsione normativa;

VISTO l'articolo 11, comma 9) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 09/07/2014, che testualmente prevede: *“Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale.”*

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle Tariffe TARI (*riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio*) o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

CONSTATATO che nel Comune possono esistere situazioni estremamente particolari per i quali sarebbe utile e necessario prevedere, in base a quanto stabilito dall'Art.11 comma 9), (esempio soggetti proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze), una riduzione del 100% della TARI, da finanziare con risorse a carico del Bilancio, per coloro che sono materialmente impossibilitati all'utilizzo degli immobili in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli stessi siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione che attesti il ricovero permanente in strutture socio sanitarie;

RITENUTO opportuno prevedere la riduzione di cui sopra, con un costo stimato, a carico del Bilancio di €. 500,00;

VISTO altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11 del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici;

RISCONTRATO che dall'applicazione della TARES in poi la riduzione per il compostaggio è sempre stata quantificata nel 10% ed applicata ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A);

RITENUTO opportuno confermare la riduzione del 10% per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (Categ. Catastale A), così come precedentemente stabilito con il Regolamento TARES, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 05/07/2013;

DATO ATTO che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ATTESO che:

- il 20/09/2011 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dando attuazione a conformi deliberazioni dei Consigli Comunali, di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione;
- il Presidente della Giunta Regionale Toscana con decreto n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8 della LR 37/2008;
- l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è pertanto pienamente operante;

DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione;

VISTA la deliberazione n. 174 del 15/11/2019 con la quale veniva nominata la D.ssa Silvia Forti "Nomina Responsabile di Imposta Unico per tutti i Comuni dell'Unione - Autorizzazione sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa dal 15/11/2019 al 31/12/2019";

VISTI:

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il vigente "Statuto Comunale" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2001

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000

Esaurita la discussione la deliberazione viene sottoposta a votazione i cui esiti sono:
Unanimità

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario TARI, comprensivo delle tariffe, per l'anno 2020, dell'importo di €234.515,00 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI FISSARE** per l'anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel piano finanziario allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2020;
5. **DI DARE ATTO** che si procederà ad una riapprovazione delle tariffe, in attuazione delle scadenze previste dalla manovra finanziaria 2020, sulla base del Piano Finanziario 2020 predisposto da ATO ed approvato da ARERA sulla base del nuovo metodo tariffario dei rifiuti previsto dalla delibera n.443/2019;
6. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7. **DI CONFERMARE** anche per il corrente anno, sulla base del vigente regolamento, art. 11, c. 7, la riduzione del 10% per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile, da applicare ai soli immobili abitativi (Categ. Catastale A), con le modalità contenute applicative previste nello stesso;
8. **DI STABILIRE**, per l'anno 2020, la riduzione del 100% totale, per coloro che essendo proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze, sono materialmente impossibilitati all'utilizzo delle stesse in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli immobili siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione, rilasciata dalle strutture socio sanitarie che attestino il ricovero permanente;
9. **DI DARE ATTO** che il costo della riduzione al comma precedente è complessivamente quantificato in € 500,00 e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato previsto idoneo stanziamento il quale finanzia il costo delle agevolazioni sopra dette non potendo essere a carico delle restanti utenze;
10. **DI PUBBLICARE** ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con doppia votazione al fine della immediata eseguibilità i cui esiti sono: **Unanimità**

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del Procedimento .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE IN ORDINE ALLA PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

IL RESPONSABILE

Li, 18-12-2019

F.to: DOTT.SSA FORTI SILVIA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

IL RESPONSABILE

Li, 18-12-2019

F.to: ROSI CARLA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to: AVV. ROSSI DANIELE
Simona

IL SEGRETARIO
F.to:Dott.Ssa Barbasso Gattuso

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-01-20.

li, 17-01-20
Gattuso Simona

SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.Ssa Barbasso

=====

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 17-01-20

IL SEGRETARIO

=====

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 27-01-20.

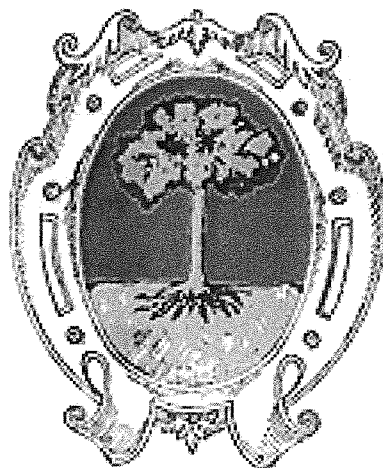
[] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, é divenuta esecutiva il 17-01-2020.

li, 17-01-2020

F.to:Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona

SEGRETARIO COMUNALE

=====



COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Anno 2020

PANO FINANZIARIO

Premessa

La IUC e le relative componenti

L'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n.147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

1. Il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
2. L'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- b) TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c) TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 704 art.1 della Legge n.147/2013 ha abrogato la TARES con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

La TARI

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n.102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita *"IL Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"* ed il successivo comma 652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"* confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

Considerato che nella Legge di Stabilità 2019, approvata, non sono state adottate modifiche alla disciplina relativa alla TARI, anche per l'esercizio 2020 viene utilizzato lo stesso impianto logico usato per la determinazione delle tariffe TARI anno 2019, sia nella composizione dei costi che nella determinazione delle tariffe.

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"* L'art.4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti

L'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente (Consiglio Comunale).

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e s.m.i., è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Per quello che attiene a tutta l'attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'ATO Toscana Sud1 : ovvero dall'ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un'apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed è sintesi dell'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio

servito da SEI Toscana copre circa la metà dell'intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi.).

Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.

SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella costruzione del Pef 2019, relativo alla gestione dei rifiuti, le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso Ato ci ha fornito, pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo documento, di seguito dettagliato e composto dal piano economico finanziario della concessione anno 2019, così come comunicato da ATO rifiuti ToscanaSud, a cui si somma il PEF servizi in economia, redatto dal Comune di Seggiano

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare novità sostanziali rispetto all'esercizio 2018: tutte le attività sono svolte avendo come unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana, tanto che nella previsione dei costi fornita dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarica e/o altro impianto. Il Pef ATO fa registrare un incremento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, in valore assoluto di € 7.158,74;

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti le attività di coordinamento, amministrative e riscossione: quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Il presente Piano Finanziario si pone come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari; alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%
-

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di		CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 10.062,40

Piano finanziario TARI

gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRT costi raccolta e trasporto rsu	€	26.878,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€	41.050,00
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€	3.096,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€	19.204,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€	6.579,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€	29.073,60
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€	48.941,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€	0,00
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€	30.423,00
	Acc Accantonamento		€	4.599,00
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€	14.609,00
Voci libere per costi fissi:		Voce libera 1	€	0,00
		Voce libera 2	€	0,00
		Voce libera 3	€	0,00
Voci libere per costi variabili:		Voce libera 4	€	0,00
		Voce libera 5	€	0,00
		Voce libera 6	€	0,00
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento				0,00 %

Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 234.515,00	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$	€ 140.804,00
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€ 93.711,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 204.684,69	% costi fissi utenze domestiche	87,28%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,28\%$	€ 122.893,73
		% costi variabili utenze domestiche	87,28%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,28\%$	€ 81.790,96
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 29.830,31	% costi fissi utenze non domestiche	12,72%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,72\%$	€ 17.910,27
		% costi variabili utenze non domestiche	12,72%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,72\%$	€ 11.920,04

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi totali del servizio d'igiene ambientale: nel caso in specie i costi totali pari ad € 234.515,00 sono suddivisi in € 204.684,69 ed € 29.830,31 direttamente imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

Detti importi totali per tipologia d'utenza sono ulteriormente suddivisi tra costi fissi e costi variabili che rappresentano le "basi" sulle quali applicare i singoli coefficienti da utilizzare per la determinazione delle singole tariffe, sia di parte fissa, che di parte variabile.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 204.684,69	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 122.893,73
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 81.790,96

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 29.830,31	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 17.910,27
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 11.920,04

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	29.438,00	0,82	280,00	1,00	0,850481	44,272833
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	23.355,00	0,92	187,00	1,40	0,954198	61,981966
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	33.801,00	1,03	358,00	1,80	1,068287	79,691099
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	4.314,00	1,10	38,00	2,20	1,140889	97,400232
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.495,00	1,17	12,00	2,90	1,213492	128,391215
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	807,00	1,21	6,00	3,40	1,254978	150,527632
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	30,00	0,97	1,00	1,71	1,014873	75,706544
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	9.001,00	0,24	171,00	0,30	0,255144	13,281849
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	6.723,00	0,27	48,00	0,42	0,286259	18,594589
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	11.088,00	0,30	80,00	0,54	0,320486	23,907329
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	937,00	0,33	6,00	0,66	0,342266	29,220069
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	492,00	0,35	4,00	0,87	0,364047	38,517364
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-FABBRICATI	519,00	0,36	4,00	1,02	0,376493	45,158289

Piano finanziario TARI

	FUORI GIRO RAC.						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni p	14,00	0,23	1,00	0,28	0,242387	12,617757
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	133,00	0,26	1,00	0,39	0,271946	17,664860
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	441,00	0,29	1,00	0,51	0,304410	22,711963
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5%	1.278,00	0,23	16,00	0,28	0,242387	12,617757
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.263,00	0,26	10,00	0,39	0,271946	17,664860
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.191,00	0,29	8,00	0,51	0,304410	22,711963
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzion	263,00	0,33	2,00	0,82	0,345793	36,591496
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduz non trovata	25,00	0,82	0,00	1,00	0,850481	44,272833
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduz non trovata	35,00	0,92	0,00	1,40	0,954198	61,981966
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-riduz non trovata	35,00	1,03	0,00	1,80	1,068287	79,691099
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni per uso stagionale	413,00	0,77	4,00	0,95	0,807957	42,059191
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	215,00	0,87	3,00	1,33	0,906488	58,882867
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	40,00	0,97	1,00	1,71	1,014873	75,706544
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stagi	5.549,00	0,77	62,00	0,95	0,807957	42,059191
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	11.295,00	0,87	134,00	1,33	0,906488	58,882867
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	4.509,00	0,97	46,00	1,71	1,014873	75,706544
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso	1.449,00	1,04	20,00	2,09	1,083845	92,530221

1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso s	235,00	1,11	2,00	2,75	1,152817	121,971655
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x u	111,00	1,14	2,00	3,23	1,192229	143,001250

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	801,00	0,34	2,93	0,493165	0,336292	
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2.852,00	0,23	1,95	0,333611	0,223812	
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	3.200,00	1,02	8,66	1,479495	0,993956	
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.165,00	0,65	5,52	0,942816	0,633560	
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	589,00	0,76	6,48	1,102369	0,743745	
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	86,00	0,48	4,10	0,696233	0,470579	
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	732,00	0,86	7,28	1,247418	0,835565	
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	74,00	0,86	7,31	1,247418	0,839009	
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	50,00	0,68	5,75	0,986330	0,659959	
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.037,00	0,42	3,57	0,609204	0,409748	
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.752,00	0,53	4,47	0,768757	0,513046	
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	322,00	5,01	42,56	7,266935	4,884846	
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	188,00	3,83	32,52	5,555362	3,732500	
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	188,00	1,91	16,20	2,770428	1,859363	
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU-FABBRICATI FUORI	150,00	0,10	0,87	0,147949	0,100887	
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	170,00	0,06	0,58	0,100083	0,067143	

Piano finanziario TARI

2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	1.724,00	0,30	2,59	0,443848	0,298186
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	2.619,00	0,19	1,65	0,282844	0,190068
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- FABBRICATI FUORI	178,00	0,25	2,18	0,374225	0,250669
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FABBRICATI FUORI	160,00	0,20	1,72	0,295899	0,197987
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	1.695,00	0,15	1,34	0,230627	0,153913
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-FABBRICATI FUORI	48,00	0,57	4,86	0,831128	0,557809
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	974,00	0,15	0,40	0,230627	0,046174